

**PRO-MEMORIA**

**Contributi versati alle forme pensionistiche complementari che non sono stati dedotti dall'imponibile fiscale in quanto eccedenti il limite massimo di deducibilità**

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del conferimento, l'iscritto deve comunicare al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti dal reddito in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa, **affinché il fondo li possa escludere dalla tassazione nel momento in cui andrà ad erogare la prestazione** (*liquidazione del capitale o erogazione della rendita*).

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 245 del 23 luglio 2002, ha precisato che la comunicazione predetta deve essere fornita **esclusivamente dal lavoratore interessato**. In nessun caso il fondo pensione è autorizzato a provvedere a tale determinazione in via autonoma o su indicazione di diversi soggetti (p.e. azienda). In assenza della relativa comunicazione, il fondo pensione non sarà pertanto autorizzato ad escludere dalla base imponibile della prestazione erogata i contributi non dedotti dall'iscritto.

Per consentire l'esatto adempimento di tale obbligo, è stato predisposto il modulo presente nella sezione "MODULI" del sito [www.fondopensionibancadellemarche.it](http://www.fondopensionibancadellemarche.it) che dovrà essere trasmesso al Fondo Pensioni Banca delle Marche **dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alla presente comunicazione.**

Ai fini della corretta conoscenza della questione, si segnala quanto segue:

1. il livello di deducibilità, comprensivo delle somme a carico dei datori di lavoro e di quelle a carico del lavoratore ed escluso quanto riveniente dal TFR, è pari ad Euro 5.164,57;
2. i datori di lavoro i cui dipendenti risultano iscritti al Fondo Pensioni Banca delle Marche hanno provveduto a riconoscere a ciascuno la deduzione in argomento nel momento in cui è stata effettuata la trattenuta della quota personale dalla retribuzione;
3. L'attuale normativa prevede la facoltà di destinare l'importo del Premio di Risultato Aziendale alla previdenza complementare: relativamente al Premio Aziendale versato nella propria posizione previdenziale complementare nel corso del 2019 per i Dipendenti con reddito da lavoro dipendente non superiore ad Euro 80.000 tale contribuzione è esente da tassazione, anche se il cumulo dei versamenti annui a carico di Azienda e Dipendente è superiore al limite di Euro 5.164,57. Inoltre, per tali contributi, il dipendente, all'atto dell'erogazione della prestazione integrativa, fruirà di un ulteriore beneficio fiscale: infatti questi saranno considerati al pari dei contributi non dedotti e pertanto le prestazioni integrative non saranno tassate in proporzione.
4. nella Certificazione Unica 2020, di competenza dell'anno 2019, sono stati evidenziati i contributi apportati al fondo suddivisi tra: dedotti dai redditi (casella 412), non dedotti dai redditi (casella 413); premi di risultato apportati alla forma di previdenza complementare (casella 574)
5. **nel calcolo del totale delle contribuzioni effettuate vanno considerate eventuali contribuzioni volontarie a valere sulla propria posizione o effettuate a favore di familiari fiscalmente a carico aventi una posizione aperta nel Fondo**
6. **qualora si detengano due o più posizioni aperte in altrettanti Fondi Pensione, ferme restando le modalità di individuazione dell'importo totale da segnalare nella maniera che segue, la segnalazione va inviata ad uno solo di questi Fondi**

Per la puntuale individuazione dell'importo da indicare nel modello suggeriamo pertanto di operare con le seguenti modalità:

1. Sommare gli importi indicati alle caselle 412 e 413 del CU
2. Aggiungere gli importi di eventuali contribuzioni volontarie a valere sulla propria posizione o effettuate a favore di familiari fiscalmente a carico rilevabili dalle certificazioni ricevute dal Fondo
3. Al totale ottenuto sottrarre l'importo di Euro 5.164,57

Le istruzioni sono da considerarsi valide esclusivamente nei riguardi di quei soggetti per i quali non ricorrono situazioni particolari, quali: trasferimento della posizione da o verso un altro fondo, riscatto totale della posizione nel corso dell'anno 2019, ecc.

La comunicazione in argomento va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, o nel momento in cui si richiede al fondo l'erogazione delle prestazioni, se precedente. In quest'ultima ipotesi la dichiarazione dovrà essere presentata anche con riguardo ai contributi versati nel periodo d'imposta in corso e non ancora inseriti nella denuncia dei redditi.